



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N. _____ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al _____

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 51 del 10 GIU 2013

OGGETTO: Ricorso con domanda di sospensione proposta dal sig. Damiano Colella c/Comune di Castellana dinanzi alla Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale Regione Puglia. Sostituzione legale di fiducia a seguito di rinuncia del legale incaricato.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 in data 07/10/2004 ad oggetto: Ricorso con domanda di sospensione proposta dal sig. Damiano Colella c/Comune di Castellana dinanzi alla Corte dei Conti – Sez. giurisdizionale Regione Puglia. Incarico legale per resistenza in giudizio”, recante la nomina dell’Avv. Palma Coriglione, del Foro di Taranto, quale legale di fiducia di questo Ente nel giudizio in oggetto.

VISTA la comunicazione dell’Avv. Palma Coriglione in data 09/05/2013, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 10/05/2013 al n. 10678, con la quale il legale di fiducia, nel comunicare la data di fissazione dell’Udienza per il giorno 19/06/2013, presso la Corte dei Conti – sez. Giurisdiz. Puglia relativamente al giudizio n. 26694 promosso da Colella Damiano c/il Comune di Castellana, comunica di essere nell’impossibilità di partecipare all’udienza di discussione e rinuncia al mandato con invito a voler nominare altro difensore.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellana in sostituzione dell’avv. Palma Coriglione, rinunciataria, e che tale incarico può essere conferito all’avv. Antonio Savino, con studio in Bari alla Piazza Garibaldi n.54.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell’ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale: ... (omissis). ... comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune...”*;

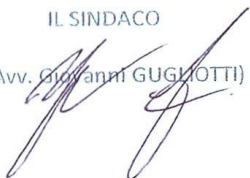
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di prendere atto della rinuncia al mandato conferito all'Avv. Palma Coriglione, con studio in Castellaneta alla Via S. Giovanni Bosco n. 23, legale di fiducia di questo Ente nel giudizio promosso con ricorso con domanda di sospensione dal sig. Damiano Colella c/Comune di Castellaneta dinanzi alla Corte dei Conti – Sez. giurisdizionale Regione Puglia, comunicata con nota in data 09/05/2013, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 10/05/2013 al n. 10678 costituirsi nel giudizio;
- 2) incaricare, in sostituzione del predetto legale di fiducia rinunciataria, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonio Savino, con studio in Bari alla Piazza Garibaldi n.54;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



Timbro



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

